

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria e della successiva estensione al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL). Proroga scadenze interventi di cui alle OO.CC. nn. 3/A18.000/710/2021, 6/A18.000/710/2021, 8/A18.000/710/2021 e 10/710/2022.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL) nella Regione Piemonte;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2021 che ha prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza, adottato con DCM del 22 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte, e successivamente esteso con DCM del 23 dicembre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 che ha prorogato al 22 ottobre 2022 lo stato di emergenza, adottato con DCM del 22 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte, e successivamente esteso con DCM del 23 dicembre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL);

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9.11.2020 che regola i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione";

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto il I° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 3/A18.000/710 del 12.01.2021 e considerato che all'articolo 10 della O.C. in questione è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo, e che detti interventi sono stati già oggetto di proroga, da ultimo con le OO.CC. n. 13/A18.000/710 del 10.03.2022 con scadenza il 02.10.2022 e n 16/A18.000/710 del 14.06.2022 con scadenza il 12.10.2022;

visto il II° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 6/A18.000/710 del 23.02.2021 e considerato che all'articolo 12 della O.C. in questione è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo, e che detti interventi sono stati già oggetto di proroga, da ultimo con la O.C. n. 13/A18.000/710 del 10.03.2022 con scadenza il 02.10.2022;

visto il III° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 02.07.2021 e considerato che all'articolo 12 della O.C. in questione è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo, e che detti interventi sono stati già oggetto di proroga, da ultimo con le OO.CC. n. 13/A18.000/710 del 10.03.2022 con scadenza il 02.10.2022, n 16/A18.000/710 del 14.06.2022 con scadenza il 12.10.2022 e n 17/A18.000/710 del 22.06.2022 con scadenza il 12.10.2022;

visto il IV° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 10/A18.000/710 del 29.10.2021 e considerato che all'articolo 12 della O.C. in questione è specificato che la durata di ciascun intervento è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo, e che detti interventi, la cui durata è stata fissata con la O.C. n. 12/A18.000/710 del 04.01.2022, già oggetto di proroga con la O.C. n 16/A18.000/710 del 14.06.2022, scadono il 12.10.2022;

considerato che molti soggetti attuatori anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19, delle ripetute calamità naturali anche localizzate, per le difficoltà nell'esecuzione e nella rendicontazione degli interventi a causa dell'incremento dei prezzi dei materiali, delle fonti energetiche (anche connesse all'evento bellico in Ucraina), e delle difficoltà nel reperire professionisti e ditte disponibili a dirigere e ad eseguire i lavori, non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi;

DISPONE

Articolo 1

Per tutti gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/710 del 12.01.2021 a prescindere dalla durata originaria prevista, è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 31.03.2023.

Articolo 2

Per tutti gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 6/A18.000/710 del 23.02.2021 a prescindere dalla durata originaria prevista, è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 31.03.2023.

Articolo 3

Per tutti gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 8/A18.000/710 del 02.07.2021 a prescindere dalla durata originaria prevista, è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il il 31.03.2023.

Articolo 4

Per tutti gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 10/A18.000/710 del 02.07.2021 a prescindere dalla durata originaria, se prevista, è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 31.03.2023.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005